

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdcc.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdcc.bo.it

Dott. Paola Belevli

paola.belevli@sdcc.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarelio

pierpaolo.arzarelio@sdcc.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdcc.bo.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdcc.bo.it

Bologna, 5 marzo 2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Buongiorno a tutti.

Con la presente vi aggiorniamo sulle prossime scadenze fiscali e altre novità del periodo.

C.U. prima scadenza 17.3.2025

Sono previsti da quest'anno ben tre diversi termini per l'invio telematico.

Entro il 17 marzo (il 16 cade di domenica) il sostituto d'imposta dovrà trasmettere le certificazioni relative:

- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai redditi assimilati al lavoro dipendente;
- ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- ai redditi diversi;
- ai redditi per locazioni brevi.

Analoga scadenza per la CUPE, cioè la certificazione degli utili corrisposti da società di capitali, che va rilasciata tramite consegna del modello CUPE ai percettori, senza effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 marzo il sostituto d'imposta dovrà invece trasmettere le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Entro il 31 ottobre il sostituto d'imposta dovrà, infine, trasmettere le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Questa scadenza non riguarderà più le CU dei soggetti **forfettari** e di quelli in **regime di vantaggio**: l'obbligo è stato eliminato dal Dlgs n. 1/2024 in quanto dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passeranno per lo Sdl.

Polizze "catastrofali" imprese: scadenza 31.3.2025

Facciamo seguito alla nostra precedente Circolare di gennaio 2025.

Il Governo ha confermato l'obbligo per le imprese di stipulare apposite polizze assicurative contro i danni causati da eventi naturali (alluvioni, esondazioni, incendi, terremoti, frane, ecc.).

Sotto il profilo oggettivo le polizze:

- devono riguardare i beni individuati all'art. 2424. c.1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire **terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;**

- devono coprire i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

La stipula dell'assicurazione in oggetto sarebbe obbligatoria e la sua mancanza può incidere nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Suggeriamo di contattare le vostre attuali Compagnie assicurative per poter adeguare le polizze ai rischi sopra elencati.

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Tassa societa' - Scad. 17.3.2025 - Bollo Libri sociali

Ricordiamo che entro il 17.3.2025 (il 16.3 cade di domenica) le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L'importo dovuto è collegato all'ammontare del capitale sociale alla data dell'1.1.2025 ed ammonta a:

- € 309,87 se il capitale / fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.

In caso di omesso versamento della tassa dovuta è possibile provvedere alla relativa regolarizzazione tramite il ravvedimento.

Nel caso di registri tenuti in modalità cartacea, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione nella misura di € 16 (oppure € 32 laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, ad es. le società di persone), prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina ed è assolta mediante:

- pagamento con apposito contrassegno;
- pagamento tramite Mod. F23.

L'amministrazione finanziaria ha precisato che, convenzionalmente, la misura del foglio da intendersi composto da quattro facciate è pari a 100 righe (25 righe a pagina); quindi, nel caso di registri tenuti in modalità informatica l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) che corrispondono a 2.500 righe (o frazioni) e deve essere corrisposta tramite Mod. F24 (codice tributo "2501").

Iva: Cessioni intracomunitarie di beni franco fabbrica (ex works)

Attenzione al nuovo articolo 7 del Dlgs 471/1997, il quale ora prevede l'applicazione della sanzione del 50% dell'Iva per chi effettua cessioni intra Ue non imponibili art. 41 DI 331/93 qualora il bene sia trasportato in un altro Stato membro dal cessionario (o da terzi per suo conto) **oltre 90 giorni** dalla consegna.

I beni infatti devono pervenire nello Stato UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Diviene fondamentale perciò possedere la dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente UE. E se i beni non risultano pervenuti nello Stato di arrivo entro questo termine, per evitare sanzioni occorre procedere con l'addebito e il versamento dell'Iva, proprio come per le analoghe cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.